

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 143)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 4^a Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati
nella seduta del 20 settembre 1963 (V. Stampato n. 247)*

**d'iniziativa dei deputati CUCCHI, ALINI, BASSO, DE PASCALIS, GREPPI, LOMBARDI
Riccardo, MALAGUGINI, MOSCA, VIGORELLI, BERTE', BUTTE', BIANCHI Fortunato,
CATTANEO PETRINI Giannina, COLOMBO Vittorino, DEL BO, DOSI, GENNAI TO-
NIETTI Erisia, LONGONI, MIGLIORI, ORIGLIA, RIPAMONTI, SANGALLI, VERGA,
BUCALOSI, MASSARI e TREMELLONI**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 24 settembre 1963*

**Attribuzione al pretore della competenza
a differire l'esecuzione degli sfratti**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per un biennio dall'entrata in vigore della presente legge, la facoltà spettante al pretore di prorogare l'esecuzione degli sfratti dagli immobili ad uso di abitazione — ai sensi dell'articolo 5 della legge 1° maggio 1955, numero 368 — è estesa agli immobili non soggetti al regime vincolistico, anche all'infuori dei comuni di cui al primo comma dell'articolo 5 della legge sopracitata. La facoltà stessa è estesa agli sfratti dagli immobi-

li adibiti ad attività artigiane non contemplati dalla legge 27 gennaio 1963, n. 19, sulla tutela giuridica dell'avviamento commerciale.

Durante la proroga il locatario è tenuto al pagamento di un corrispettivo uguale a quello previsto dal contratto di locazione.

La proroga non è concessa se il locatario è moroso al momento della fissazione della esecuzione o altrimenti inadempiente.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.